



# COMUNE DI ARDEA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA N° 15 del 30/03/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE ( Aedes albopictus )**

## IL SINDACO

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

**CONSIDERATO** che a settembre 2017 il nostro territorio è stato interessato da un focolaio epidemico da virus Chikungunya veicolato dalla zanzara tigre, che ha colpito in modo particolare la Città di Anzio e marginalmente alcuni comuni limitrofi;

**VISTO** l'esigenza di provvedere al rafforzamento delle azioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**RITENUTO** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**ATTESA** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dell'insetto, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1 aprile – 31 ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

**Visto** il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto sopra citato:

### ORDINA

nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno

**1) A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.) è fatto obbligo di :**

**1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

**2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

**3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia;

**4. tenere sgombre** tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

**5. mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa curare il ristagno di acqua.

**2) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità scarpate, cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di :**

**mantenere** le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

**3) A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:**

**1. eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

**2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

**3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

**4) Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:**

**adottare** tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

**assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**5) Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:**

**1. stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

**2. svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**6) Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:**

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**7) Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:**

- **adottare** tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;
- **rimuovere** tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
- **provvedere** in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all'aperto;

#### **AVVERTE**

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevedono, ai sensi dell'art. 7bis del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successive modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

2. qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata della zanzara tigre, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00. All'accertamento della violazione conseguirà comunque l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e l'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti.

#### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ASL Roma 6 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Nucleo di Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato;

1. che l'effettuazione dei trattamenti previsti nella presente ordinanza, deve essere dimostrata esibendo agli incaricati della vigilanza almeno una delle seguenti documentazioni :

1. gli scontrini d'acquisto del prodotto o i contenitori di esso;

2. le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato i trattamenti;

3. le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda.

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso. E' consentita inoltre la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti.

2. che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Ardea [www.ardea.gov.it](http://www.ardea.gov.it) e l'affissione all'Albo Pretorio. Copia del presente atto può essere richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune di Ardea, Via Crispi n° 12;

3. che chiunque ha interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà



ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private.

In tali situazioni si valuterà di provvedere con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

*Il Dirigente dell'Arca Tecnica - Servizio Ambiente ad interim*

( Dott. Cosimo MAZZONE )



*Il Sindaco*  
( Mario SAVARESE )

